MOD. A	Data/
Mittente:	
Nome Cognome	
Indirizzo	
	A mezzo Raccomandata A/R
	Spett.le BANCA
	Sede legale - Direzione generale
	Via / P.zzann.
	c.a.p
	A mezzo Lettera semplice Spett.le BANCA D'ITALIA - UFFICIO VIGILANZA Via Nazionale n. 91 00184 ROMA
	A mezzo Lettera semplice Spett.le MONDOCONSUMATORI Viale Giulio Cesare, 78 00192 ROMA
•	ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 ⁴ D.Lgs. 385/93;
·	, presso la Vs. filiale di
Rapporto bancario di c/c n. Il sottoscritto	, presso la Vs. filiale di
Rapporto bancario di c/c n. Il sottoscritto nato a residente in nella qualità di titolare del rapporto di	, presso la Vs. filiale di
Rapporto bancario di c/c n. Il sottoscritto	, presso la Vs. filiale di
Rapporto bancario di c/c n. Il sottoscritto	
Rapporto bancario di c/c n. Il sottoscritto	

In allegato:

• fotocopia fronte retro di un documento d'identità;

MOD B	Data	//
Mittente: Nome Cognome	- A mezzo Raccomandata A/R	
Indirizzo	Sede legale - Direzione generale	
	A mezzo Lettera semplice Spett.le BANCA D'ITALIA - UFFI Via Nazionale n. 91 00184 ROMA	CIO VIGILANZA
	A mezzo Lettera semplice Spett.le MONDOCONSUMATORI Viale Giulio Cesare, 78 00192 ROMA	
	n scoperto di conto corrente n° resso la Filiale di ici (capitalizzati trimestralmente)	·
II sottoscritto		
nato a	in data _	/, e
residente in anche nella qualità di associato/aderente alla Sebastiano Veniero, 8,		
	NSIDERATO CHE	
1) tra il Vs. Spett.le istituto di credito ed il so con scoperto in conto corrente, indicato in corrente accessori:	ggetto, nel quale sono confluite anch	

- 2) il Vs. Istituto, dall'accensione del rapporto sino ad oggi, ha capitalizzato, tra l'altro, interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (ma anche gli artt. 1346 e 1418 c.c.), nonostante che le sentenze della Corte di Cassazione del marzo del 1999 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000 avessero sancito la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell'interesse;
- 3) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 21095 del 4 novembre 2004, ponendo fine alle infondate aspettative degli Istituti bancari, ha definitivamente sancito che la trimestralizzazione degli interessi, imposta fin dall'emanazione delle prime norme bancarie uniformi (1952) dal sistema bancario sui conti affidati è illegittima fin dalla sua prima applicazione.

INVITA E DIFFIDA

- il Vs. istituto, per le suddette ragioni, a restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente trattenute dall'inizio del rapporto bancario sino ad oggi (decorrendo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito solo dalla data di eventuale chiusura del rapporto) entro e non oltre a giorni quindici dalla ricezione della presente, riservandomi, in caso di silenzio o dissenso, di recuperare l'indebito per mezzo delle autorità giudiziarie;
 - la Banca d'Italia, che già avrebbe dovuto attivarsi per evitare la formazione di un cartello bancario in aperta violazione di una norma imperativa del nostro ordinamento, ad attivarsi e vigilare affinché le banche che prevedevano nei loro moduli contrattuali l'anatocismo (vale a dire tutte) restituiscano il dovuto senza costringere l'utente a rivolgersi alla Magistratura.

Si invia la presente alla Federconsumatori Roma Onlus, affinché rappresenti le ragioni ed i diritti dell'esponente secondo le modalità previste dalla stessa.

Firma

In allegato:

- fotocopia fronte retro di un documento d'identità;
- copia di un estratto o del contratto di conto corrente.

"S.O.S. Anatocismo" – Istruzioni per l'uso

MONDOCONSUMATORI apre lo sportello **"S.O.S. Anatocismo"**, come sua tradizione, per informare tutti i cittadini dei loro diritti e per fornire loro gli strumenti e le notizie necessarie per far valere il proprio diritto di richiedere indietro le somme indebitamente richieste dal sistema bancario a titolo di interessi anatonistici.

Per poter procedere nel modo corretto alla richiesta di tale somme è, in primis, indispensabile rispondere ad alcuni quesiti e fugare alcuni dubbi.

Che cosa è e cosa si intende per ANATOCISMO?

L'anatocismo è quell'operazione di "conversione degli interessi maturati da un debito in una ulteriore quota da aggiungere al debito iniziale, allo scopo di provocare "interessi su interessi", poiché i successivi interessi verranno calcolati su un debito più alto rispetto a quello iniziale (capitale + interessi maturati in precedenza).

Anatocismo deriva dal greco: ana = di nuovo, tokos = prodotto, interesse.

Che cosa contestiamo al sistema bancario?

Da sempre tutti gli istituti bancari hanno provveduto a calcolare ed addebitare gli interessi passivi ai propri clienti ogni tre mesi (cosiddetto "anatocismo trimestrale"), provocando un aumento incontrollato del debito iniziale, riducendo tanti cittadini ed imprese sul lastrico.

Perché oggi si può chiedere il rimborso?

Le ragioni su cui si fondava la prassi dell'anatocismo trimestrale, tuttavia, sono state completamente contestate ed invalidate dalla *Cassazione a sezioni unite, sent. n. 21095 del 04.11.04*, che segue di pochi anni le numerose pronunce emesse dalla stessa Cassazione dal 1999 ad oggi.

Chi può richiedere indietro gli interessi anatocistici?

Tutti i clienti bancari che hanno pagato interessi alla banca quando il proprio conto è andato "in rosso".

Non fa differenza

- se lo sconfinamento in rosso del conto corrente fosse autorizzato o meno, in quanto alla banca si contesta il modo di calcolo e di addebito degli interessi passivi;
- quale fosse il motivo dello sconfinamento in rosso del conto corrente (rate del mutuo o del finanziamento, prelievi, assegni, pagamenti vari, ecc.)

Che cosa si può richiedere indietro?

Qualora le banche non avessero applicato l'anatocismo trimestrale, sicuramente il debito via via accumulato sul conto corrente sarebbe stato inferiore, tanto più ridotto quanto più lungo fosse stato il periodo di permanenza dello stesso debito sul conto corrente.

Il consumatore ha diritto pertanto a chiedere la restituzione delle somme versate a titolo di interessi anatocistici non dovuti, somme identificate dalla differenza tra quanto si deve o si doveva restituire all'istituto bancario e quanto si sarebbe dovuto restituire se non fosse stato applicato l'anatocismo, con relativi oneri, penali, sanzioni e commissioni dallo stesso provocate (basti pensare al superamento del limite di fido dovuto semplicemente gli interessi su interessi maturati dallo scoperto).

Come richiedere tali somme?

Il primo passo necessario, oltre che obbligatorio per legge, è inviare alla propria banca il modulo di richiesta allegato a mezzo raccomandata a/r, per promuovere ed esercitare ufficialmenteil proprio diritto di rimborso.

La spedizione del modulo è solo la prima tappa. Perciò in tale occasione non è ancora necessario procedere a perizie di parte, per far valutare il rimborso dovuto, o a sostenere ulteriori spese.

Solo in un secondo momento, in seguito alla posizione che l'istituto di credito prenderà nella propria risposta, si potrà valutare come procedere a livello collettivo ed individuale.

Possibili sviluppi della questione.

Dopo la sentenza della Cassazione a sezioni unite, è innegabile il diritto dei cittadini al rimborso di quanto loro maltolto. Dopo il primo passo della richiesta con raccomandata a/r, in una visione ottimistica la banca potrebbe riconoscere il diritto e liquidare il rimborso.

Più probabilmente l'istituto di credito negherà il diritto al rimborso. In tal caso sarà necessario ricorrere alle vie legali e presentare ricorso giudiziario all'autorità competente, Giudice di Pace o Tribunale Ordinario Civile a seconda dell'importo da richiedere.

Ulteriore possibile scenario sarebbe la creazione di una conciliazione con il sistema bancario per procedere in via stragiudiziale alla determinazione caso per caso dei rimborsi dovuti, evitando i costi e le lungaggini del nostro sistema giudiziario, partendo comunque dal presupposto che quello sancito dalla *sentenza n. 21095 della Cassazione a sezioni unite* è un diritto incontestabile.